



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice dott.ssa Laura Massari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **45792/2009** promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. CIRILLO ADRIANO CARMELO,
elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA, 18 20122 MILANO presso il difensore
avv. CIRILLO ADRIANO CARMELO

ATTORE

contro

con il patrocinio dell'avv. CELLA
DANIELE e dell'avv. Gioacchino Massimiliano Tavella, elettivamente domiciliato in CORSO XXII
MARZO, 5 20129 MILANO presso il difensore avv. CELLA DANIELE

con il patrocinio dell'avv. FAVALLI GIACINTO e
dell'avv. Angelo Di Gioia, elettivamente domiciliato in VIA S. BARNABA, 32 20122 MILANO
presso il difensore avv. FAVALLI GIACINTO

CONVENUTI

CONVENUTO CONTUMACE

Oggetto: responsabilità precontrattuale – risarcimento danni

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 20.11.2012

FATTO E DIRITTO

ha convenuto in giudizio la

e ne ha chiesto la condanna in via solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti alla violazione da parte dei convenuti dell'obbligo posto dall'art.1337 c.c. di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative per la conclusione di un contratto di lavoro.

Ha riferito l'attore:

- di essere cittadino britannico residente a Londra;
- di aver svolto per oltre vent'anni attività lavorativa maturando elevata esperienza nel settore dei trasporti;



-di essere rientrato a Londra nel 2004, dopo un'esperienza lavorativa in Indonesia, per problemi familiari, e di essere stato assunto dalla società dal 17.6.2005 in qualità di general manager (doc.G);

-di aver inviato, nel marzo 2008, il proprio curriculum vitae a plurime società specializzate nel settore dei trasporti;

-di essere stato contattato nell'ottobre del 2008 dal sig. "tramite la sua società svizzera Interdac s.a.", alla ricerca di un dirigente per la costituenda (doc.C);

-di aver intrattenuto con il sig. un fitto scambio di corrispondenza via e-mail (docc. da 3 a 22), numerosi contatti telefonici ed incontri personali, e di aver quindi da lui ricevuto la proposta di gestire la divisione 'trasporto su gomma' (mentre della divisione 'trasporto via mare' si sarebbe occupato il sig. , già dipendente della), proposta formalizzata nell'offerta di assumere la qualifica di CEO (chief executive officer) della , come da e-mail del 19.11.2008 (sub doc.18);

-di aver quindi dato le dimissioni da , con decorrenza 1.12.2008 (doc.H), e di aver iniziato i preparativi per il trasferimento suo e della famiglia in Italia (risoluzione del contratto di locazione dell'immobile londinese e ricerca di altra abitazione in Italia);

-di aver partecipato a diversi incontri in Italia nel dicembre del 2012 con

(amministratore unico di) ed altri soggetti;

-di aver inoltre inviato il 17.12.2008 su richiesta del sig. copia del curriculum e del proprio passaporto (sub doc.18 e doc.8);

-di essersi nuovamente recato in Italia il 9.1.2009, unitamente alla propria famiglia, e di aver incontrato il sig. e la sua famiglia e di aver avuto conferma, anche in questa occasione, che il progetto avrebbe avuto inizio il 1.2.2009.

Tuttavia, ha proseguito l'attore che all'approssimarsi di tale data, il sig. interrompeva ogni contatto, non rispondendo né alle telefonate né alle e-mail, e neppure il sig. gli dava una spiegazione. Ha riferito l'attore che dalla fine di gennaio "non sapeva più nulla delle sorti del progetto e non veniva più contattato né dal sig. né dalla dirigenza della e né dal sig. ".

L'attore ha quindi dedotto la responsabilità dei convenuti per violazione dell'obbligo imposto dall'art.1337 c.c. di comportarsi secondo buona fede nelle trattative, giunte ad un punto tale da determinare il suo affidamento nella conclusione del contratto ed ingiustificatamente interrotte dalle controparti, con conseguente loro obbligo di risarcire i danni.

Danni indicati nelle spese, nel tempo e nell'attività inutilmente profusi in previsione della conclusione del contratto; nella perdita di occasioni per concludere altro contratto parimenti vantaggioso (offerta ricevuta dalla società il 10.12.2008, doc.I); nelle sofferenze fisiche e psicologiche conseguite alla mancata conclusione del contratto che ha determinato anche l'abbandono della moglie, ritrasferitasi con la figlia in Inghilterra.

Si è costituita la , che ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore ed ha affermato che gli incontri avvenuti in Italia con l'attore erano destinati alla valutazione delle sue competenze ed alla verifica del suo inserimento nella società, risoltisi con esito negativo come comunicatogli dall'allora amministratore unico della società, sig.

Ha quindi chiesto il rigetto di ogni domanda, contestando altresì i profili del danno lamentato.



Si è costituito _____ che in via preliminare ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande.

Nessuno si è costituito per _____, dichiarato contumace.

Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., alla successiva udienza -davanti a questo giudice subentrato al precedente istruttore- i procuratori dell'attore e del convenuto _____ hanno chiesto rinvio per valutare la possibilità di una definizione transattiva della controversia.

Sono state quindi depositate la dichiarazione di rinuncia agli atti ed all'azione del sig. _____ e la accettazione da parte del sig. _____ i ed il procuratore dell'attore ha chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.

Sulle conclusioni come precisate all'udienza del 20.11.2012, presente la sola parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusioni e repliche.

In riferimento al rapporto processuale instauratosi tra _____ e _____, preso atto della dichiarazione di “rinuncia all'azione, agli atti ed a tutti i diritti ad essi sottesi” dell'attore Miles e della piena “accettazione della rinuncia agli atti ed alla azione” da parte del _____, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate, come concordato tra le parti.

Va inoltre segnalato che dopo la costituzione in giudizio, nessun attività è stata svolta nell'interesse della _____, i procuratori della quale in data 4.3.2011 hanno depositato dichiarazione di rinuncia al mandato.

Nel merito, si rileva che la _____ (di seguito anche _____) è società iscritta alla Camera di Commercio il 27.11.2008, a seguito di variazione di precedente denominazione ed oggetto sociale, con socio unico la società svizzera _____ (doc.C fascicolo attore) della quale il convenuto _____ -all'epoca dei fatti descritti dall'attore- era amministratore unico (doc.E fascicolo attore).

La _____ nel presente giudizio, pur contestando alcune specifiche affermazioni dell'attore (quanto alle ragioni che lo avrebbero indotto a lasciare la sua attività lavorativa in Inghilterra ed a trasferirsi in Italia ed alla natura degli incontri ai quali ha partecipato in Italia con _____ e _____, all'epoca amministratore unico della società), ha comunque riconosciuto che l'attore “è stato invitato in Italia per approfondire e valutare le sue competenze e verificare la sua possibile integrazione con le altre risorse della _____.” e che si è effettivamente tenuta una “serie di incontri”, nella sua prospettazione conclusisi con la verifica della non corrispondenza del profilo professionale del sig. _____ alle esigenze della _____ (pag.4 della comparsa).

La valutazione di quanto riconosciuto dalla _____ e la non contestazione da parte sua del ruolo svolto da _____ nei plurimi contatti con _____ “per approfondire e valutare le sue competenze e verificare la sua possibile integrazione con le altre risorse della _____” (come scrive la stessa convenuta _____), consente di ritenere provato che _____ nella vicenda in esame ha agito in nome e per conto della _____, con la sua piena conoscenza e legittimazione: ne consegue che il comportamento e l'attività del convenuto _____ sono direttamente riconducibili alla società _____ rispetto alla quale l'_____ ha agito come rappresentante.



Conclusione coerente altresì con la già rilevata qualifica di _____ di amministratore unico della società Interdac s.a., socio unico della _____ e dunque interessato alle vicende di quest'ultima.

Afferma l'attore che i convenuti si sarebbero comportati nel corso delle trattative in vista della instaurazione di un rapporto di lavoro con _____ in violazione del principio di buona fede ed interrompendo senza giustificazione le trattative dopo aver in lui creato una legittima aspettativa del loro buon esito.

Deduce quindi la responsabilità precontrattuale dei convenuti per la cui integrazione, si ricorda, è necessario che *“siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto”* (Cass. n.7768/2007). Inoltre, *“la responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 cod. civ. può derivare, oltre che dalla rottura ingiustificata delle trattative, anche dalla violazione dell'obbligo di lealtà reciproca, il quale comporta un dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun mutamento delle circostanze possa risultare idoneo a legittimare la reticenza o la maliziosa omissione di informazioni rilevanti nel corso della prosecuzione delle trattative finalizzate alla stipulazione del negozio.”* (Cass. n.6526/2012).

La copiosa corrispondenza scambiata tra _____ e _____ via e-mail (prodotta con l'atto di citazione e non contestata da alcuno) documenta i rapporti tra le parti a far tempo dal mese di agosto del 2008 (doc.22), anche se il contenuto della mail del 25.8.2008 inviata da _____ lascia intendere pregressi contatti (*“tutto sta procedendo, aspettiamo soltanto il consenso di una banca per finanziare (con la mia personale garanzia) la nuova _____ Per la fine di settembre potrebbe iniziare il nostro rapporto di lavoro”*).

La permanenza delle trattative è documentata anche da alcune mail della fine di settembre (doc.21) e del mese di ottobre (doc.20) nelle quali _____ ritiene di tenere informato _____ sugli sviluppi delle trattative con gli istituti bancari (*“tu sei ‘uno di noi’”*) sino alla comunicazione del 19.11.2008 nella quale _____ (sub doc.18) scrive: *“sei pronto? Si sta avviando la _____, vi è spazio per te, se vuoi! In qualità di CEO per la tua esperienza nel settore dei trasporti su strada, se confermi, è eccellente! La proposta iniziale è di 5.000/eur mese (per 13 mensilità all'anno), che salirà al raggiungimento degli obiettivi, ma è importante la lingua italiana per l'interfaccia con il management (non tutti parlano la lingua inglese, me compreso). (...) Attendo tue notizie”*.

Da tale data i contatti sino ad allora intercorsi assumono connotati di concretezza tali da far ritenere fondato l'affidamento di _____ sulla conclusione dell'accordo.

Seguono infatti (sempre sub doc.18) scambi di informazioni sulla futura sistemazione dell'attore e della sua famiglia in Italia, la richiesta di _____ di avere una copia del passaporto di _____ e l'accordo per un incontro all'inizio di dicembre (anche docc. 15, 16 e 17).

Il 2.12.2008, giorno precedente il programmato arrivo dell'attore a Milano, _____ trasmette a _____ visura camerale della _____ e business plan 2008-2014: *“potrai leggerlo in aereo così sai qualcosa in più dei lavori in corso!”* (sub doc.14).



Il 16.12.2008 (doc.10), chiede il curriculum vitae di ; che gli viene inviato il giorno successivo (doc.8).

Con altra mail sempre del 16.12.2008 (doc.9) informa dettagliatamente sullo stato dell'attività della (rapporti con banche e clienti; struttura della società) e lo sollecita a tornare in Italia il 18 e 19 dicembre per altri incontri (sub docc. 23 e 24 i documenti relativi al viaggio ed al soggiorno in Italia dell'attore in queste giornate).

Seguono alcune mail di commento agli incontri, con richieste di ulteriori informazioni sull'attività della società da parte dell'attore, prontamente riscontrate da (docc.5 e 6).

Dall'inizio di gennaio del 2009 non è più documentato alcun rapporto diretto tra l'attore ed il convenuto (i documenti -sub 25,26 e 27- attestanti un viaggio dell'attore in Italia il 9.1.2009 non sono idonei a dimostrare che vi sia stato un ulteriore incontro con) né risulta che abbia dato riscontro ai tentativi di di contattarlo (vedi doc.3) e che al sig. siano state date spiegazioni della improvvisa interruzione.

Le ragioni esplicitate in questa sede dalla convenuta , secondo la quale all'esito degli incontri sarebbe stata verificata “la non rispondenza del profilo professionale del signor alle esigenze della ”, sono connotate da estrema genericità (non è esplicitato alcun aspetto specifico di inadeguatezza del curriculum professionale dell'attore) e l'affermazione della società convenuta che il signor (suo A.U. all'epoca) avrebbe personalmente comunicato al sig. la decisione della società di non procedere alla sua assunzione non ha trovato riscontro.

Entrambe le prospettazioni della convenuta confliggono inoltre con le rassicuranti comunicazioni del convenuto all'attore successive ad entrambi gli incontri tenutisi a dicembre a Milano, anche con l'amministratore unico di .

E' stata pertanto dimostrata dall'attore l'esistenza di trattative con la : -per il tramite di - in vista della sua assunzione, trattative protrattesi nel tempo e giunte a definire gli aspetti di maggior rilievo dell'instaurando rapporto: ruolo da ricoprire all'interno della società, l'attività da svolgere (si veda anche il contenuto della mail del 28.12.2008, doc.5), la sede di lavoro, la determinazione del corrispettivo economico.

Ad ingenerare nell'attore il ragionevole affidamento nella conclusione del contratto hanno inoltre contribuito le richieste di trasmissione dei documenti necessari alla finalizzazione del contratto e la piena disponibilità offerta per reperire una soluzione abitativa in Italia e fornire ogni utile supporto logistico per il trasferimento, imprescindibile per la definizione dell'accordo.

La improvvisa rottura delle trattative da parte della società ha violato il dovere di comportarsi secondo buona fede imposto alle parti dall'art.1337 c.c. e non ha trovato alcuna valida giustificazione né è risultato provato che essa sia da ricondurre ad un mutamento di programma e/o di prospettive di tempestivamente e correttamente comunicato all'interessato.

Accertata dunque la responsabilità precontrattuale della società per aver interrotto senza una ragionevole giustificazione le trattative così sacrificando arbitrariamente l'affidamento di , indotto dal comportamento del rappresentante sulla conclusione del contratto di lavoro e considerati le modalità, la durata e lo stato delle trattative al momento della loro interruzione, deve essere accolta la domanda avanzata dall'attore di risarcimento del danno per lesione dell'interesse giuridico al corretto svolgimento delle trattative.



Il danno risarcibile (liquidabile anche in via equitativa) consiste nelle spese sostenute in relazione alle trattative per aver fatto affidamento nella conclusione del contratto e nei mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute (c.d. interesse negativo).

Sotto il profilo del danno emergente, si ritiene di liquidare l'importo richiesto di € 923,29 (rivalutato alla data odierna e pari ad € 1.007,54) per le documentate spese di viaggio e soggiorno in Italia per gli incontri richiesti dalla controparte oltre ad € 3.000,00 per il tempo e le attività inutilmente profusi nelle trattative, a far tempo dal 19.11.2008, data a partire dalla quale -a seguito dell'invio della già richiamata mail dell' (sub doc.18)- può ritenersi concreto e legittimo l'affidamento nella futura e prossima conclusione del contratto.

Quanto al lucro cessante, l'attore (già nel novembre del 2008 dimessosi dalla -doc.H) ha documentato di aver ricevuto il 10.12.2008 una offerta lavorativa dalla , da lui non accettata per lo stato avanzato delle trattative in corso con (docc. I ed L), che gli avrebbe consentito di conseguire un utile annuo lordo di £ 111.250,00 (sterline britanniche; comprensivo del controvalore di una serie di benefit -macchina aziendale, telefono cellulare e p.c. portatile), oltre alla copertura assicurativa sanitaria per tutta la famiglia, che avrebbe comportato una retribuzione mensile lorda di £ 9.270,83, somma richiesta dall'attore per ciascun mese dal 10.12.2008 alla data della presente sentenza.

La richiesta, nei termini prospettati, non può trovare integrale accoglimento.

I documenti prodotti consentono di affermare che il danneggiato non abbia colto un'offerta lavorativa presentatagli nel corso delle trattative con , ragionevolmente confidando nel loro buon esito.

Tuttavia non è condivisibile la prospettata quantificazione del danno, in termini di mancato guadagno in relazione immediata e diretta con la lesione dell'affidamento.

Nulla è stato dedotto dalla parte in merito alla non proficua ricerca di altre soluzioni lavorative dopo l'interruzione delle trattative con .

Rispetto a , va considerato che dopo un periodo di prova il rapporto avrebbe potuto risolversi e la allegazione attorea è priva di riferimento in merito alla presumibile durata del rapporto, né è stato prospettato quale avrebbe potuto essere lo sviluppo del rapporto lavorativo con

Ogni rapporto lavorativo è caratterizzato da variabili che, nel caso di specie, non sono state accertate né ancor prima dedotte e considerate dall'attore nell'illustrare la propria richiesta.

In tale contesto, tenuto conto che la possibilità di risoluzione di un rapporto di lavoro (soprattutto a livello dirigenziale) aumenta sul lungo periodo, sia per la possibilità di una crisi aziendale sia per la difficoltà di continuare ad offrire una prestazione lavorativa soddisfacente ed adeguata ai cambiamenti, si ritiene ragionevole presumere che il rapporto di lavoro non accettato avrebbe avuto la durata di almeno un anno e procedere ad una liquidazione in via equitativa, a titolo di danno da lucro cessante, dell'importo complessivo di € 60.000,00.

Nessun altro danno (in particolare di natura non patrimoniale, pure indicato dall'attore) risulta collegato al comportamento contrario a buona fede di da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.

Da ultimo va rilevato che la domanda risarcitoria è stata formulata nei confronti della e di “anche in solido tra loro”.



La richiesta va accolta limitatamente alla società: le trattative sono state instaurate e condotte da [redacted] che, per le ragioni già indicate, si ritiene abbia agito quale rappresentante della società [redacted]. Non è configurabile un comportamento dell' [redacted] lesivo dell'altrui affidamento, estraneo al suo potere rappresentativo e idoneo a configurarne una concorrente autonoma responsabilità.

Conclusivamente, [redacted] deva essere condannata al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di € 64.007,54, già rivalutata alla data odierna, oltre interessi sulla somma via via rivalutata (secondo il criterio indicato dalla Suprema Corte con la sent. n.4791/2007) ad oggi pari ad € 5.546,66, oltre interessi successivi.

Tra l'attore e la [redacted] le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il Regolamento di cui al D.M. 20.7.2012 n.140.

Nulla sulle spese nel rapporto tra l'attore ed il convenuto [redacted], che non ha svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:

-dichiara cessata la materia del contendere tra [redacted] e [redacted] e dichiara interamente compensate tra dette parti le spese del giudizio;

-in accoglimento della domanda dell'attore, accerta e dichiara la responsabilità precontrattuale della convenuta [redacted] e la condanna al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 64.007,54 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali alla data odierna pari ad € 5.546,66 ed oltre interessi successivi sino al saldo;

-condanna la convenuta [redacted] al pagamento in favore dell'attore [redacted] delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 7.900,00 (€ 400,00 per spese, € 7.500,00 per compensi), oltre Cpa e Iva;

-rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti di [redacted].

Milano, 4 giugno 2013

Il giudice
Laura Massari

